

Gentili Clienti
LLSS

LE NOVITA' DAL COLLEGATO FISCALE ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa sulle novità e disposizioni introdotte dal Decreto Fiscale relativo alla Legge di bilancio 2020 entrato in vigore lo scorso 27 ottobre 2019, noto ormai tecnicamente come "COLLEGATO FISCALE".

Argomenti:

<i>In evidenza</i>	<i>pag.2</i>
<i>Misure FISCALI</i>	<i>2</i>
<i>Misure PENALI</i>	<i>7</i>
IN PRATICA	9

MISURE E NOVITA' INTRODOTTE DAL COLLEGATO FISCALE ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

In evidenza

Tra le novità di maggior rilievo del "Collegato fiscale" si segnalano:

- **l'abbassamento della soglia per i pagamenti in contanti;**
- l'introduzione della lotteria degli scontrini;
- **la possibilità di compensare i crediti tributari per importi superiori a euro 5.000, solo dopo la presentazione della dichiarazione;**
- **modifiche in tema fatturazione elettronica;**
- **modifiche in tema di versamento/compensazione ritenute in appalti e subappalti;**
- **modifiche in tema di sanzioni penali per i reati tributari.**

Oltre quelle ormai note in quanto hanno già inciso su adempimenti recenti e relative a:

- la corresponsione dell'acconto IRPEF/IRES/IRAP in due rate pari al 50% (anziché 40% - 60%) per i soggetti per i quali sono approvati gli ISA (per il 2019 l'acconto risulta pari al 90%);
- la riapertura della rottamazione-ter;

Misure FISCALI

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Tra le misure introdotte dal "Decreto fiscale" è prevista, al fine di incentivare l'utilizzo di modalità di pagamento "tracciabili", una specifica "lotteria degli scontrini", riservata tanto ai consumatori quanto ai negozianti, qualora il pagamento avvenga con carte o bancomat, a valere sulle operazioni effettuate a decorrere dal 1.1.2020.

Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all' esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.

E' prevista poi l'esclusione dall'imposizione ai fini Irpef e da qualsiasi prelievo dei premi attribuiti nell'ambito della lotteria nazionale degli scontrini.

La modifica assicura al vincitore di percepire l'intero importo stabilito per ciascun premio in palio e mira ad incentivare la partecipazione alla lotteria rafforzando la finalità anti evasione e di recupero del gettito.

L'esercente che al momento dell'acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, è punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

LIMITE USO DEL CONTANTE

Ulteriore misura è la riduzione della soglia massima per i pagamenti in contanti, che, dagli attuali 3.000 euro, passerà dapprima a 2.000 euro (dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021) e successivamente a 1.000 euro (dal 1° gennaio 2022).

CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

È previsto un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi / compensi relativi all'anno precedente non siano superiori a € 400.000

Il credito d'imposta:

- spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali a decorrere dall'1.7.2020;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell'utilizzo;
- non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

L'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli "aiuti de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.

Sono demandate all'Agenzia delle Entrate le modalità ed il contenuto delle comunicazioni.

NUOVE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE CON F24 DEI CREDITI TRIBUTARI

Vengono ridefinite le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF/IRES/IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto previsto attualmente ai fini IVA.

In particolare è previsto che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24:

• del credito IVA annuale/trimestrale;

• del credito IRPEF/IRES/IRAP e imposte sostitutive;

per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito.

Il credito IRPEF/IRES/IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dall'1.1.2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione.

Si amplia il novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti **non titolari di partita IVA.**

Inoltre, dato che le nuove disposizioni si applicano "ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019" la stretta non si applicherà ai crediti maturati in relazione al periodo d'imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP. In particolare, **i crediti del periodo d'imposta 2018 potranno essere compensati** fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019, all'interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d'imposta precedente dovranno essere "rigenerati". In sostanza per il 2018 continuano ad applicarsi le vecchie regole che consentivano la compensazione del credito 2018 fino alla data di presentazione della dichiarazione 2019.

NOVITA' FATTURAZIONE ELETTRONICA

- **PROROGA AL 2020 DEL DIVIETO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA:** è previsto che anche per il 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possano emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS;

- **INVIO CON UN'UNICA OPERAZIONE DEI DATI RELATIVI AL STS TRAMITE IL REGISTRATORE TELEMATICO:** i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere all'obbligo di memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS;
- **IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE:** in caso di omesso, insufficiente/tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché della sanzione dovuta (30% dell'importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi. Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente non provveda al versamento delle somme, l'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo degli importi non versati.

FATTURAZIONE ELETTRONICA – PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

ESTEROMETRO – SCADENZA TRIMESTRALE

Ai sensi delle modifiche introdotte al collegato in sede di conversione, dal 1° gennaio 2020 le scadenze dell'esterometro saranno le stesse delle **LiPe** (ad eccezione del II trimestre), ovvero:

- **31 maggio**, esterometro primo trimestre;
- **30 settembre**, esterometro secondo trimestre;
- **30 novembre**, esterometro terzo trimestre;
- **28 febbraio anno successivo**, esterometro quarto trimestre.

DICHIARAZIONI PRECOMPILATE

E' previsto che a decorrere dalle operazioni IVA effettuate dall'1.7.2020 in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche/esterometro/corrispettivi telematici, l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, le bozze:

- dei registri IVA ex artt. 23 e 25, DPR n. 633/72;
- delle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche;

A partire dalle operazioni IVA 2021, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza del mod. IVA.

RITENUTE/COMPENSAZIONI APPALTI E SUBAPPALTI

Con l'obiettivo di tutelare l'Erario nei confronti dell'omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici o comunque che intervengono nell'esecuzione di opere/servizi, viene disposto che il committente (sostituto d'imposta) che affida ad un'impresa l'esecuzione di un'opera/servizio è tenuto al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell'opera/servizio.

L'obbligo riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione dell'opera / servizio affidato.

L'impresa appaltatrice/affidataria e le imprese subappaltatrici versano al committente l'importo trattenuto sulle retribuzioni erogate al personale:

- almeno 5 giorni lavorativi precedenti alla scadenza dei versamenti;
- su uno specifico c/c comunicato dal committente all'impresa appaltatrice/ affidataria o da queste ultime all'impresa subappaltatrice.

In aggiunta alla "provvista" dei fondi, al committente devono essere trasmessi tramite PEC, almeno 5 giorni precedenti alla scadenza del versamento:

- elenco nominativo di tutti i lavoratori (codice fiscale) impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dell'opera / servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun soggetto, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
- dati utili alla compilazione del mod. F24 per l'effettuazione dei versamenti;
- dati identificativi del bonifico.

Le imprese appaltatrici / subappaltatrici, qualora non abbiano versato al committente la provvista nei termini previsti o non abbiano richiesto allo stesso di effettuare il versamento rivalendosi sui crediti già maturati, sono responsabili per:

- la corretta determinazione delle ritenute;
- la corretta esecuzione delle ritenute;
- il versamento, senza possibilità di compensazione.

Nel caso in cui le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici:

- non trasmettano i dati richiesti;
- non versino la provvista per effettuare i versamenti;
- non richiedano al committente di compensare quanto necessario per il versamento con il credito a proprio favore, ovvero richiedano di compensare con crediti inesistenti / non esigibili;

il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice/affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate.

Le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici possono effettuare direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione entro la data prevista per la provvista ed allegando una certificazione, ossia una sorta di "DURC fiscale" (le cui modalità di rilascio/riscontro saranno emanate dall'Agenzia delle Entrate) dei seguenti requisiti, qualora nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza:

- risultino in attività da almeno 5 anni ovvero abbiano eseguito nei 2 anni precedenti complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo superiore a € 2 milioni;
- non abbiano iscrizioni a ruolo / accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000 per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Ricordiamo anche le due disposizioni introdotte che già hanno inciso ed esplicitato i loro effetti sulle attività e ambiti relativi ad adempimenti appena passati:

RIAPERTURA ROTTAMAZIONE TER

È stato prorogato dal 31.7.2019 al 30.11.2019 il termine di pagamento dell'unica soluzione / prima rata delle somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione-ter" relativa ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017, comprese quelle dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione ex DL n. 148/2017 ammessi alla rottamazione-ter ovvero a seguito di presentazione dell'istanza di adesione nonché dai soggetti colpiti dal sisma del Centro Italia avente inizio il 24.8.2016 per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 30.9.2017.

La proroga riguarda, in particolare, coloro che hanno aderito alla definizione tramite presentazione del mod. DA-2018 / mod. DA-2018-D entro il 30.4.2019 ovvero ammessi automaticamente alla rottamazione-ter.

ACCONTO IREP/IRES/IRAP SOGGETTI ISA

A decorrere dal 27.10.2019, a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA (con ricavi/compensi non superiori a euro 5.164.569), **l'acconto IRPEF/ IRES /IRAP va versato in 2 rate di pari importo (50%).**

La disposizione è applicabile anche ai soci/ associati / collaboratori familiari / società trasparenti ex art. 115 e 116, TUIR.

Per l'acconto 2019 è "fatto salvo" quanto già versato con la prima rata (40%). Di fatto, per tale anno la misura dell'acconto risulta pari al 90% (40% prima rata + 50% seconda rata).

L'acconto 2019 va determinato nella misura del 90% (anziché 100%) anche da parte dei soggetti tenuti al versamento in unica soluzione.

Misure PENALI

Il decreto prevede altresì l'inasprimento di alcune sanzioni penali connesse ai reati tributari:

- in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture/altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni). Con l'aggiunta dell'art. 25-quinquiesdecies al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; inoltre se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;
- in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi/altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria) è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
- in caso di dichiarazione infedele è prevista la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da 1 a 3 anni) se:
 - IRPEF/IRES/IVA evasa è superiore a euro 100.000 (in precedenza euro 150.000);

- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a euro 2 milioni (in precedenza euro 3 milioni);
- in caso di omessa dichiarazione è prevista la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni). L'omessa presentazione del mod. 770 è punita con la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni) qualora l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a euro 50.000;
- in caso di emissione di fatture/altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni). Inoltre se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture/documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;
- in caso di occultamento/distruzione di documenti contabili è prevista la reclusione da 3 a 7 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
- in caso di omesso versamento di ritenute dovute/certificate per un ammontare superiore a euro 100.000 (in precedenza euro 150.000) per ciascun periodo d'imposta è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni;
- in caso di omesso versamento dell'IVA per un ammontare superiore a euro 150.000 (in precedenza euro 250.000) per ciascun anno è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Si specifica altresì che:

- a fronte di determinati reati tributari è disposta ex art 240 bis cp la confisca del denaro e di beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui anche per interposta persona risulta esserne titolare o averne a qualsiasi titolo la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato;
- le disposizioni sono applicabili dalla data di pubblicazione in GU della legge conversione (quindi probabilmente già dal 2019);
- l'inasprimento delle pene detentive in molti casi porterà allo sfioramento del tetto della condizionale.

IN PRATICA:

Nella presente circolare abbiamo evidenziato in linea generale le principali misure introdotte dal Collegato alla Legge di Bilancio, rinviando alla circolare informativa di approfondimento pubblicata sul nostro sito e ad eventuali successivi contributi specifici la disamina degli aspetti tecnici e l'ufficialità delle singole disposizioni, anche alla luce dei probabili primi chiarimenti che verranno resi dall'Amministrazione Finanziaria.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Studio **TOMASSETTI & PARTNERS**

Marco Tomassetti